SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

- «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)
- «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972), d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori
- (Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 644; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 972)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 8 e passim
BATTELLO (<i>PCI</i>)
BIGLIA (MSI-DN)
Coco (DC)
DI LEMBO (DC) 6
FILETTI (MSI-DN)
GALLO (DC), relatore alla Commissione 2, 6,
8 e passim
Lipari (DC)
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia 12
RICCI (PCI)
RUFFINO (DC) 4, 5, 9 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)
- «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972), d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 644; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 972)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge. «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale», e «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale», d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri.

Ricordo che a questi disegni di legge ha lavorato un Comitato ristretto sotto la guida del relatore, senatore Gallo, che è pervenuto a conclusioni estremamente puntuali predisponendo una serie di emendamenti al disegno di legge n. 644 sulla scia di quanto già la Commissione, con l'assenso del Governo che aveva preannunciato il ritiro dei propri emendamenti, aveva stabilito: cioè un disegno di legge relativamente ristretto rispetto alle ambizioni che si erano profilate, sia nella proposta parlamentare sia in quella del Governo e che, tuttavia, tenesse conto delle urgenze maggiori rinviando ad altro provvedimento legislativo quei problemi che tuttavia erano stati ampiamente dibattuti nella Commissione.

Ricordo, inoltre, che l'ultima seduta sull'argomento si è svolta il 28 febbraio.

- GALLO, relatore alla Commissione. Avevo proposto solo due modifiche rispetto al testo del Comitato: una virgola all'articolo 1 e una posposizione di commi all'articolo 6.
- RICCI. Ho una proposta analoga a quella del relatore. Propongo, all'inizio, invece che «svolgano» di usare il termine «svolgono».

BIGLIA. Con riferimento al testo redatto in sede ristretta debbo esprimere il dispiacere di aver visto accantonati due temi che giudico di primaria importanza in questo momento e verso i quali c'è notevole attesa da parte dei soggetti interessati agli esami di procuratore legale.

Il primo è di rendere l'esame di procuratore legale meno selvaggio e caotico di quanto non sia attualmente. Opportunamente, nel disegno di legge presentato dal Governo, c'era una norma che riguardava la composizione delle commissioni e la fissazione di un *quorum* inferiore

alla totalità per la inferiore validità delle sedute. A questo si era aggiunto, da parte nostra, il suggerimento di istituire più commissioni presso le sedi delle corti di appello, in proporzione al numero degli iscritti, questo perchè l'affluenza verso determinate corti d'appello non comportasse un ritardo nella pubblicazione degli esami o una valutazione affrettata.

È vero che è rimasta la norma che l'esame di procuratore legale va sostenuto dove il praticante è iscritto, però è una norma abbastanza facilmente eludibile, perchè già accade che nel corso della pratica il praticante si trasferisca, magari negli ultimi mesi, in un altro distretto di corte d'appello.

Se viene lasciata la norma così come è non ci si immunizza dal fatto che ci sia l'affluenza verso determinate corti d'appello di praticanti che non siano ivi residenti o vi abbiano svolto la pratica, perchè sarà possibile il meccanismo del trasferimento. Avevamo suggerito, per rendere più incisiva questa norma, l'obbligo di iscrizione per chi avesse superato l'esame, nell'albo dei procuratori di uno dei circondari del distretto dove si è sostenuto l'esame. Questa norma è rimasta anche nel testo del Comitato, ma senza una durata minima del divieto di chiedere il trasferimento, che può quindi avvenire immediatamente.

Il praticante, appena prima o subito dopo aver completato il periodo di pratica, si trasferisce nella sede dove vuole sostituire l'esame; poi si iscrive all'albo dei procuratori e dopo due o tre mesi ritorna nell'albo «naturale» del luogo di effettiva residenza: quindi bisognerebbe fissare un termine. O si dice al primo comma dell'articolo 3 «dove sia stato iscritto per la pratica per almeno due anni» e cioè si stabilisce che l'esame di procuratore va fatto dove si è svolta la pratica, in modo da esser tranquilli che questa venga compiuta tutta nel circondario della corte d'appello dove si sostengono gli esami di procuratore, oppure si dice che i praticanti procuratori possono chiedere il trasferimento soltanto dopo essere stati iscritti nell'albo dei procuratori per un certo periodo di tempo, mettiamo due anni. In questo modo si riesce a dare un contenuto a questa norma che, così come redatta, è facilmente eludibile.

I tre punti negativi che voglio sottolineare sono: 1) che per la serietà degli esami di procuratore con questa norma del Comitato non si pone rimedio all'attuale esodo verso determinate sedi, con conseguenze sulla valutazione e sui tempi della pubblicazione dei risultati degli esami; 2) che è stato espunto da questo testo qualunque riferimento al funzionamento delle commissioni e, come avevamo suggerito, anche all'eveventuale duplicazione di commissioni in relazione al numero di iscritti all'esame di procuratore; 3) che con questa formulazione viene completamente accantonato un problema grave come quello che, una volta superato l'esame di procuratore, ci si possa iscrivere all'albo dei procuratori e iniziare il patrocinio anche senza aver mai esercitato il patrocinio davanti alle preture, poichè non si rende obbligatorio che, per sostenere l'esame di procuratore o quanto meno per iscriversi all'albo dei procuratori, si sia fatto da praticante almeno un anno di patrocinio davanti alle preture. È un non senso, proprio per la tutela che l'ordinamento deve ai cittadini, dare la possibilità di esercizio professionale davanti a tutti gli organi giudiziari del distretto a queste

persone quando invece essi non hanno compiuto neanche un minimo di pratica davanti alle preture. Debbo quindi esprimere queste riserve nei confronti del testo redatto dal Comitato ristretto.

RUFFINO. Mi pare che la preoccupazione testè espressa dal senatore Biglia sia superata da una norma che abbiamo introdotto con riferimento specifico all'articolo 17 del decreto-legge n. 1578 che, al punto 5), richiede di aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore e così via. Pertanto la preoccupazione, di cui ci siamo resi conto anche noi, dovrebbe essere superata dalla normativa che abbiamo proposto.

Io vorrei fare soltanto due osservazioni, sempre nel tentativo di migliorare il testo. La prima riguarda il primo comma del nuovo testo dell'articolo 1, dove si legge: «e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio». Io mi chiedo se non sia preferibie dire «... e previa certificazione dell'avvocato procuratore...». A mio avviso, sarebbe più proprio e si tratterebbe di una piccola correzione formale.

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi su un'altra questione di carattere marginale. Le commissioni esaminatrici degli esami da procuratore, ai sensi del decreto legge del 1933, sono composte di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, un magistrato del pubblico ministero, un professore di materie giuridiche e due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi particolari caratteristiche ed anzianità. Ci sembra che questa norma non tenga conto della opportunità di estendere la partecipazione, come commissari, agli avvocati del distretto della Corte d'appello Per quale motivo si è voluto limitare la partecipazione agli avvocati iscritti nell'albo circondariale del capoluogo? Ciò mi sembra ingiusto e inopportuno, per cui intendo proporre un emendamento all'articolo 22 del decreto-legge n. 1578 che preveda la partecipazione come commissari oltre agli avvocati iscritti all'albo del capoluogo, anche a quelli iscritti agli albi circondariali. Detta modifica è stata chiesta da moltissimi consigli ed anche se marginale ha una sua rilevanza ed un suo significato.

LIPARI. Per quanto riguarda l'articolo 3, la preoccupazione del senatore Biglia, relativa al momento successivo all'espletamento dell'esame, è coperta da una norma già esistente dell'ordinamento; l'articolo 25, che esclude la possibilità del trasferimento prima del biennio. Semmai, per evitare il rischio antecedente all'esame, si potrebbe aggiungere, nel primo comma, la previsione di un periodo di tre anni di iscrizione nel distretto. Sarei, poi personalmente favorevole a quanto suggerito ora dal senatore Ruffino, riguardo alla composizione delle commissioni d'esame, anche perchè mi sorge un qualche vago dubbio di incostituzionalità rispetto al criterio che dovrebbe giustificare la scelta dei soli professionisti appartenenti al capoluogo, che non ha alcun criterio di razionalità tale da giustificare altre esclusioni.

RICCI. Praticamente il mio intervento è stato anticipato da quello del senatore Lipari con il quale concordo pienamente. Venendo alle

ulteriori minime modifiche che si tratterebbe di apportare al testo del Comitato ristretto, ritengo che si debba essere d'accordo con la proposta del senatore Ruffino di precisare, al primo comma dell'articolo 1, «avvocato procuratore di cui frequentano lo studio». Riguardo alla preoccupazione del senatore Biglia, come ha già detto il senatore Lipari, non ha ragione d'essere, esistendo già la norma dell'articolo 25 dell'ordinamento professionale, la quale consente il trasferimento soltanto dopo due anni. Infatti, il Comitato ristretto ha ritenuto inutile ripetere la stessa norma nel nuovo testo. Sono anche favorevole che all'articolo 3 si precisi che la condizione per l'ammissione agli esami è l'iscrizione per la pratica ad un determinato distretto da almeno un anno. Ritengo giusto un anno, perchè avendo avviato la pratica da un anno a due anni, un obbligo che dovesse permanere per l'intera durata dei due anni sarebbe eccessivamente gravoso. La durata di un anno, viceversa, mi sembra un ulteriore elemento di garanzia, giustamente richiesto allo scopo di evitare che si vadano a sostenere gli esami presso corti d'appello diverse da quelle dove si risiede e si è iscritti per la pratica o da quelle dove si ha intenzione di svolgere l'esercizio della professione.

Circa la composizione delle commissioni d'esame, desidero dire che, avendo noi preso l'impegno di mantenere il provvedimento in un ambito molto limitato e di deferire alla riforma complessiva dell'ordinamento professionale le questioni riguardanti il tirocinio, le modalità degli esami e tutte le materie che potrebbero determinare, di conseguenza, altre modifiche, non sarei contrario a quanto proposto, ma solo entro quei limiti, dal senatore Ruffino.

RUFFINO. Vorrei precisare che la mia proposta è di inserire due avvocati, designati tra quelli aventi le caratteristiche previste dalla delibera che siano iscritti ad un albo circondariale nell'ambito della corte d'appello. Con ciò non si vuole modificare altro.

La modifica che propongo ha soltanto carattere marginale: essa non intende assolutamente pregiudicare la più vasta riforma che la Commissione tenderà ad attuare allorchè varerà la legge sull'ordinamento professionale. Questa correzione specifica ritengo sia opportuna.

FILETTI. Signor Presidente, sono ossequioso del principio pacta sunt servanda, avevamo assunto l'impegno di approvare sollecitamente il testo così come licenziato dal Comitato ristretto, ma ciò non esclude la possibilità di apportare degli emendamenti che in questa sede sono possibili, mentre non saranno più possibili quando il provvedimento giungerà in Aula.

Ciò premesso, a me sembra da accogliere l'osservazione relativa al primo comma, laddove si vuole aggiungere che il certificato possa essere rilasciato o dal procuratore o dall'avvocato.

Sono anche d'accordo per quanto riguarda l'articolo 3, di aggiungere un termine relativo all'iscrizione per la pratica, attraverso l'introduzione, quindi, delle parole «da almeno un anno». Sono anche d'accordo – peraltro questo emendamento è in conformità con un altro emendamento che abbiamo presentato all'inizio della discussione – di far riferimento alla definizione degli avvocati componenti la commissio-

ne d'esame: avevamo proposto di sostituire alle parole «consiglio dell'ordine del capoluogo» le parole «dai consigli dell'ordine» in genere del distretto della corte d'appello.

C'è inoltre il problema sollevato dal senatore Biglia, relativo alla duplicazione eventuale delle commissioni: ritengo che il suggerimento possa essere accolto perchè nulla vieta che nel caso in cui vi siano molti partecipanti all'esame invece di una sola commissione ci siano più commissioni. Si dovrebbero nel caso accogliere gli ultimi due commi dell'articolo 4 del disegno di legge presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Nient'altro avrei da aggiungere, con la speranza che questa mattina si possa licenziare definitivamente un testo da portare in Aula.

DI LEMBO. Concordo con tutte le cose dette, ma vorrei però ricordare che la figura di praticante procuratore è una figura giuridica e che la pratica si fa ai fini degli esami per procuratore, per cui l'iscrizione nel registro costituisce un prius oltre che logico anche storico. A mio avviso senza la iscrizione non si può essere praticanti procuratori, per cui proporrei di modificare questa prima parte dell'articolo 1, nel senso di recepire questo concetto. Perciò direi che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti a domanda, così come diceva precedentemente l'articolo 8 del Regio decreto-legge, e previa certificazione del procuratore o dell'avvocato di cui frequentano lo studio. Questo per indicare che la pratica si fa solo ai fini dell'esame per procuratore e quindi dell'esercizio della professione forense e che non si è praticanti procuratori se non si è iscritti, perchè non è detto che il laureato in legge non possa frequentare lo studio di un avvocato, ad altro titolo e per altri fini, in quanto potrebbe essere anche un dipendente di quest'ultimo. Ma se frequenta lo studio da praticante deve essere iscritto in un registro apposito.

PRESIDENTE. Vorrei dire alcune cose soltanto. Prima di tutto, dal punto di vista formale è necessario che vengano formalizzati gli emendamenti che sono stati fin qui proposti.

Dal punto di vista sostanziale, sono d'accordo su quell'aggiunta suggerita all'inizio dal senatore Biglia, tendente ad inserire nell'articolo 3 il termine «da almeno un anno». Sono contrario ad introdurre la menzione dell'avvocato accanto al procuratore, in quanto ritengo che trattandosi di pratica di procuratore debba essere fatta da un procuratore.

Sono perplesso sulla questione riguardante gli avvocati del capoluogo: mi preoccupa il fatto che dopo aver detto che non avremmo piu' inserito modifiche a questa parte, andiamo adesso a ritoccare alcune cose, anche se la questione è decisamente valida. Su questo, comunque, mi rimetto agli emendamenti che saranno presentati e a quello che deciderà la Commissione.

Mentre sono favorevole, per concludere, alla questione della pratica di un anno, sono invece contrario alla introduzione dell'espressione «avvocato».

GALLO, relatore alla Commissione. Il relatore è perfettamente d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Di Lembo, per ciò

che concerne la sostituzione del termine «possono essere iscritti» con il termine «sono iscritti»: la possibilità di frequentazione di uno studio senza l'iscrizione è cosa che verifichiamo tutti i giorni, pertanto mi sembra estremamente corretto darne atto.

Per quanto riguarda invece la menzione dell'avvocato accanto al procuratore, confesso di avere, pur rimettendomi alla opinione dei colleghi, tutte le perplessità del Presidente. Si tratta di una pratica di procuratore legale che mi sembra sia più opportuno che venga svolta presso uno studio che sia di procuratore legale: quindi venga tagliato fuori lo studio dell'avvocato che non sia procuratore legale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, primo comma, sono decisamente favorevole alla iscrizione alla pratica «da almeno un anno».

Per ciò che concerne poi la possibilità di trasferimento, rimane in vigore il primo comma dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che disponeva circa i due anni.

Per una ragione sistematica e di metodologia di lavoro che abbiamo condotto, a me sembrerebbe non conferente al taglio che abbiamo voluto dare a questo disegno di legge occuparci della composizione della commissione e questo potrebbe portare qualche iato, qualche discrasia rispetto alla determinazione e alla disciplina dell'oggetto.

In ogni caso, se dovesse essere accolta quella richiesta, che a quanto pare è fatta propria da molti consigli dell'ordine, a me pare che dovremmo seguire la formulazione del collega Filetti in quanto bisogna specificare se non ci limitiamo agli avvocati designati dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto, che poi è l'organo che designa, e allora non basta parlare di organo designato. La formula del senatore Filetti è precisa e soddisfacente in quanto parla dei due avvocati designati dai consigli dell'ordine del distretto della corte d'appello. A questo punto abbiamo la possibilità di far intervenire nelle commissioni avvocati che provengono da altri consigli dell'ordine che non siano quelli del capoluogo, anche se sul punto una qualche sottolineatura dovrebbe essere effettuata: il testo attuale non esclude che possano far parte della commissione avvocati iscritti ad un consiglio dell'ordine diverso da quello del capoluogo perchè la norma dice soltanto che devono essere designati dall'ordine del capoluogo e molto spesso vengono designati colleghi di altri distretti.

In ogni caso mi rimetto ai colleghi; se il concetto e la formula devono esere accettati il relatore propenderebbe decisamente per la formulazione proposta dal collega Piletti.

RICCI. Se mi è consentito fare una osservazione vorrei cogliere l'ultimo passo della replica del relatore, senatore Gallo, il quale giustamente ci ha portato a considerare che la norma attualmente esistente non esclude affatto che i membri del consiglio dell'ordine compresi nel distretto della corte d'appello, anche se non del capoluogo, possono far parte di questa commissione.

FILETTI. Per evitare difficoltà interpretative, si potrebbe adottare questa formula: «due avvocati designati dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati iscritti nei consigli dell'ordine dello stesso distretto e aventi una determinata anzianità». È cioè il consiglio dell'ordine che sceglie gli avvocati.

2ª COMMISSIONE

PRESIDENTE. Questo dovrebbe essere un articolo nuovo che modifica nel comma terzo dell'articolo 22 le previsioni della legge professionale.

FILETTI. La formula precisa potrebbe essere: « Due avvocati designati dal consiglio dell ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati iscritti nell'albo circondariale e aventi una anzianità non inferiore a cinque anni».

GALLO, relatore alla Commissione. Se vogliamo dare puramente un contentino ai consigli dell'ordine allora usiamo questa formula, ma ciò che conta è l'organo che designa e per questo avevo manistestato la mia propensione per la formulazione del senatore Filetti in quanto per essa i due avvocati erano designati dal consiglio dell'ordine del distretto della Corte d'appello, dopo di che vi era una sostanziale parità tra tutti questi consigli.

COCO. Vorrei fare delle osservazioni tecniche perchè ritengo che ci dobbiamo attenere alla convenzione e non modificare la struttura del testo licenziato dal Comitato ristretto.

Mi riservo dopo aver sentito l'emedamento del senatore Di Lembo di ritornare sull'articolo 1 dove si prevede il procedimento di iscrizione in questo registro speciale (forse sarebbe meglio dire un registro apposito in quanto l'espressione speciale fa pensare a qualcosa di diverso).

Per quanto riguarda la scelta degli avvocati, quella migliore sarebbe che tutti i consigli dell'ordine partecipassero a questa scelta, però bisogna stabilire a quali criteri è necessario attenersi per evitare il caso che vi siano numerosi consigli che debbono scegliere questi avvocati e che non si riesca a trovare l'accordo.

Si potrebbe risolvere il problema attribuendo la competenza della designazione al consiglio dell'ordine del capoluogo della sede del distretto. Sarebbe meglio parlare di una indicazione degli altri consigli dell'ordine con un sistema su cui mettersi d'accordo; la scelta finale spetterebbe solo al consiglio dell'ordine della sede della corte d'appello: non è una soluzione molto razionale ma darebbe soddisfazione anche agli altri consigli dell'ordine.

Dunque si tratterebbe di due avvocati scelti, tra tutti quelli che esercitano nel distretto, dal consiglio dell'ordine della sede del distretto su indicazione degli altri consigli dell'ordine. Mi sembra una soluzione conciliativa anche per uscir fuori da quel piccolo problema che potrebbe, però, essere importante in sede pratica.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio formalizzare questo emendamento.

RICCI. Sono d'accordo con il relatore Gallo nel senso di ammettere tutti gli avvocati che esercitano nel distretto ad essere membri di questa Commissione ma il problema è quello dei modi di designazione di questi avvocati.

Il senatore Coco ha fatto una proposta che potrebbe andar bene ma

ci sono altre proposte. Una, un po' macchinosa ma più garantista, di dire «designati dall'assemblea dei consigli dell'ordine del distretto» Bisognerebbe dire che i consigli dell ordine del distretto, in una loro assemblea, designano i componenti della Commissione. L'altra proposta, più semplice, sarebbe dire «di concerto con i consigli dell'ordine».

GALLO, relatore alla Commissione. Propendo per l'assemblea. È preciso e non è tanto macchinoso perchè in non pochi distretti questa assemblea si svolge già periodicamente e si potrebbe far coincidere una di queste riunioni con la nomina dei commissari.

RUFFINO. Mi rendo conto che dobbiamo conciliare alcune esigenze. Quella fondamentale è che sia indicato nella legge in modo certo e preciso chi designa, credo che questa designazione debba rimanere di competenza del consiglio dell'ordine del capoluogo perchè, diversamente, andremmo incontro a difficoltà gravi che potrebbero ingenerare confusione ed incertezza.

A me pare che a questo punto si debba accedere a quella proposta indicata dal collega Coco e cioè che si debbano sentire, per la designazione, i consigli dell'ordine del distretto. Questo diventerebbe un parere obbligatorio, anche se non vincolante, per il consiglio del capoluogo. Inserirei dunque o la dizione «sentiti i consigli dell'ordine del distretto» o «su indicazione».

PRESIDENTE. La prima proposta mi sembra migliore. Vi invito a preparare un emendamento.

GALLO, relatore alla Commissione. Un'ultima osservazione. La designazione da parte del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto aveva una razionalità perchè tutto avveniva in una legge che faceva obbligo, come giustamente il Ministro ha rilevato, di nominare i due avvocati appartenenti al capoluogo stesso. Nel momento in cui si estende la rosa dei nominabili non riesco a capire perchè ci debba essere questa posizione di primazia del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

PRESIDENTE. Per un meccanismo più snello.

GALLO, relatore alla Commissione. È come una costruzione verticale per cui si dice che se scende dall'alto è più semplice e più snello. Se vogliamo dare risposta a queste esigenze che sono state avanzate, il relatore continua a insistere sulla formula «dall'assemblea dei consigli dell'ordine» mettendo tutti i consigli dell'ordine del distretto in una posizione di piena parità.

Il relatore è decisamente contrario alla formula «indicati » che non significa assolutamente niente.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento dei senatori Ruffino e Pinto Michele, rispetto ad una eventuale riformulazione dell'articolo 4 e sempre riferito al punto in questione. I due presentatori propongono la seguente formula: «due avvocati aventi una anzianità di iscrizione non

inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del distretto e designati dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello, anche su indicazione dei consigli dell'ordine del distretto».

GALLO, relatore alla Commissione. Sulla base delle varie indicazioni la formulazione dovrebbe essere la seguente; «due avvocati designati dall'assemblea dei consigli dell'ordine del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi un'anzianita di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, agli albi dei consigli medesimi».

RICCI. A questo punto, anche se io stesso ho proposto l'idea dell'assemblea, vorrei, però, far presente una preoccupazione. Oggi questa assemblea non è istituzionalizzata e ciò comporta pertanto qualche elemento di macchinosità per quel che riguarda la sua convocazione e via di seguito.

COCO. Il senatore Ricci ha anticipato la mia osservazione. Allo stato attuale l'assemblea non è prevista dalla legge come un organo ben definito e con compiti precisi. Questo stesso provvedimento dovrebbe istituire detta assemblea, la sua composizione e la sua convocazione da parte del presidente del consiglio dell'ordine. Tutto ciò sarebbe alquanto macchinoso, come ha detto il senatore Ricci.

PRESIDENTE. Pur senza voler influenzare le determinazioni della Commissione, nè tanto meno voler valutare le proposte avanzate ricordo però agli onorevoli colleghi che la nostra intesa era quella di non aprire il varco ad argomenti e, quindi, a modifiche che non fossero veramente urgenti. Faccio presente che già si è rinunciato a portare avanti altre proposte ugualmente importanti.

RICCI. Seguendo il consiglio del Presidente, direi che noi dovremmo rinunciare a portare avanti questo argomento rimandandolo a quando ci occuperemo della riforma della professione forense. In quella sede potremo risolvere anche molti aspetti pratici che richiedono un momento di riflessione. D'altra parte, vi sono molte altre materie su cui vi è necessità di provvedere, ma non altrettanta urgenza ed allora rimandiamole tutte, come ho già detto, alla riforma dell'ordinamento professionale, evitando di ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento in esame.

RUFFINO. La mia proposta è molto marginale e non è apportatrice di esigenze particolari. Giustamente il senatore Lipari ha rilevato come la norma su cui ci siamo soffermati presenti due aspetti di incostituzionalità. In definitiva, la mia proposta si limita a correggere la legge sull'ordinamento professionale nel senso di stabilire che i due avvocati possono essere nominati tra gli avvocati aventi un'anzianità di cinque anni, nell'ambito del distretto della corte, su designazione della corte. Quindi, l'unica modifica riguarda la possibilità che un avvocato iscritto in un albo circondariale possa far parte della commissione di esami e

che sia sentito il consiglio dell'ordine. Cioè un parere obbligatorio è, a mio avviso, un passo importante per dare pari dignità a tutti gli avvocati del distretto nella designazione a questo incarico che, come giustamente ha rilevato il relatore, è di prestigio anche se forse ha influenze pratiche modeste. Questo è il concetto fondamentale espresso dal mio emendamento, al quale non intendo rinunciare.

RICCI. Di comune accordo abbiamo già rinunciato a portare avanti altri argomenti ugualmente importanti. Cerchiamo di mantenere l'accordo preso.

GALLO, relatore alla Commissione. Mi pare che problemi si creerebbero sia rispetto alla precisazione di meccanismi di designazione, sia rispetto alla convocazione deil'assemblea. Per questo, condividendo a facendomi carico delle preoccupazioni manifestate da una parte e dall'altra, propongo la soluzione più radicale e cioè che il consiglio del capoluogo sia spogliato del suo potere di designazione per attribuirlo all'assemblea. Ripeto, non nego che vi sono difficoltà di carattere organizzativo, le quali, però, non sono superate dall'altra proposta, ma proprio in considerazione di tali difficoltà è bene rinviare il problema alla riforma professionale. Questo è il mio parere che, del resto, avevo già avuto occasione di esprimere.

BIGLIA. Ritengo che la preoccupazione che ha spinto i colleghi a chiedere una parificazione di tutti gli avvocati iscritti negli albi del distretto sia da condividere in via di principio, ma ritengo altresì che l'articolo, una volta modificato per questo aspetto, dovrà essere modificato anche per gli altri aspetti che sono strettamente connessi. Attualmente la commissione è composta da cinque membri e devono essere presenti tutti e cinque, una cosa che è già abbastanza difficoltosa oggi con i due avvocati che risiedono nel capoluogo. Il giorno che uno dei due avvocati dovrà venire da un'altra località la cosa sarà ancora più difficile. Si rende così opportuno introdurre una norma che renda più raggiungibile il *quorum* per la validità delle riunioni della commissione.

L'assemblea è un organismo complicato e non credo sia opportuno introdurlo proprio per non creare altri problemi; d'altra parte il problema rimane e sarà questo uno dei motivi che ci spingeranno ad intervenire in futuro.

RICCI Sono pienamente d'accordo con lei, senatore Biglia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avendo il Comitato ristretto predisposto una serie di emendamenti prendendo a base l'articolato del disegno di legge n. 644, propongo di passare all'esame ed alla votazione degli articoli di tale provvedimento nel nuovo testo del Comitato.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 644, nel testo proposto dal Comitato:

Art. 1.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, possono a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, essere iscritti in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto seconda la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizià"».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Di Lembo tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, le parole «possono a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio essere iscritti ad un registro speciale» con le parole «sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

È approvato.

Art. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Il superamento dell'esame consente l'scrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Biglia, tendente a stabilire che i praticanti procuratori siano iscritti nel distretto per la pratica: «da almeno un anno».

BATTELLO. Sono d'accordo su questo emendamento, ma attualmente l'interpretazione della vigente normativa conduce alla conclusione che l'esercizio della pratica di procuratore deve essere svolta per due anni consecutivi presso lo stesso studio. Con questa novità invece noi rendiamo possibile la pratica anche non consecutiva nello stesso studio.

Sono d'accordo su questo punto, purchè si abbia la consapevolezza che innoviamo.

RICCI. Signor Presidente, proporrei di modificare l'emendamento al fine di sostituire alle parole: «da almeno un anno» le parole: «nell'ultimo anno» perchè in questo modo riusciamo a specificare meglio questo punto.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è contrario all'emendamento. Mi rendo conto benissimo dell'esigenza che lo motiva, ma mi sembra che questa formula garantisca ben poco.

Il rischio è che ci sia un trasferimento in previsione dell'esame un anno prima presso un'altra corte. D'altronde la garanzia dell'effettività della pratica viene lasciata giustamente alla moralità dell'esercente la professione forense, rendendosi così difficile questo tipo di verifica.

Queste sono le ragioni della mia contrarietà all'emendamento.

RICCI. Sì, bisogna togliere questo termine.

GALLO, relatore alla Commissione. Il relatore è d'accordo con l'osservazione espressa dal Ministro.

BIGLIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè risulta ritirato l'emendamento, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

2ª COMMISSIONE

Art. 4.

La Commissione per gli esami di procuratore legale è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti. I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che la presiede, un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica, tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

È stato presentato dal Comitato ristretto un emendamento tendente a sopprimere tale articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Il Comitato propone poi un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 4-bis.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

Le prove scritte degli esami di procuratore legale sono due: una per il diritto civile o penale; l'altra per la procedura civile o penale.

È stato presentato dal Comitato ristretto un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Il Comitato propone un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 5-bis.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

È stato proposto dal Comitato ristretto un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Il Comitato propone un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 6-bis.

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

BIGLIA. Secondo me non esistono i tempi di approvazione e forse sarebbe meglio far riferimento alla data di approvazione della legge in 2^a Commissione

51° RESOCONTO STEN (6 marzo 1985)

quanto non si tratta di una data specifica e può comportare una modifica se i tempi alla Camera fossero troppo lunghi. Però, se la Commissione è di diverso avviso, non insisto su questo punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Comitato.

È approvato.

Il Comitato ha infine presentato un emendamento relativo alla data d'entrata in vigore della legge in esame.

Art. 6-ter.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

È approvato.

La Commissione dà infine al relatore, senatore Gallo, di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato degli articoli.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Doit ETTORE LAURENZANO